



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 2654 DEL REGISTRO GENERALE

N° 60 DEL 11-10-2021 REGISTRO DEL SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE

UFFICIO: PERSONALE

<i>Oggetto:</i>	VERIFICA FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER GLI ANNI 2015 - 2016 - 2017 -2018 - 2019 - 2020 E 2021. MODIFICA COSTITUZIONE E RIDETERMINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNUALI.
-----------------	---

CIG:

Il Dirigente

VISTO il vigente provvedimento sindacale n. 85 del 01/10/2021 di proroga al 31.12.2021 dei termini degli incarichi di responsabili di PP.OO. di cui al decreto di incarico ad oggi vigente;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 62 del 30/12/2020, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e documenti allegati;

PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

CHE le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono state regolate dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:

-risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;

- risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

CHE le predette norme contrattuali sono state ulteriormente integrate dalle disposizioni dei diversi CC.CC.NN.LL. successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

CHE altresì in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE, più precisamente:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis....”* ;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;

- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, **D.Lgs. n. 75/2017** ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

RILEVATO che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato quantificato in **€ 319.201,17**;

VISTO E RICHIAMATO ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il CCNL sottoscritto per il Comparto Funzioni Locali;

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

VISTA E RICHIAMATA la relazione MEF-RGS prot. n. 243518 dell'08/09/2021, incamerata al prot. generale dell'ente al n.23574 pari data, trasmessa in ragione della verifica amministrativo-contabile eseguita presso l'ente dal Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica ;

PRESO ATTO delle osservazioni rese al capo 6.1 "Costituzione del Fondo per il salario accessorio";

DATO ATTO che il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2015 non ha subito alcuna decurtazione permanente perché basata sull'erroneo presupposto che il fondo del salario accessorio del 2014 non ha subito decurtazioni, rispetto al 2010, ex art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010, tralasciando di conteggiare i risparmi eseguiti sui fondi dal 2011 al 2012, pari a complessivi € 11.390,00;

RILEVATO che necessita provvedere ad operare "la riduzione permanente ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010" sul fondo 2015 e sulle successive annualità;

VISTA la D.D. n. 1766 R.G. del 10/12/2014 di verifica fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale dipendente non dirigente per gli anni 2011 -2012 e 2013, con rideterminazione costituzione ed utilizzo risorse annuali;

VISTA la D.D. n. 1416 R.G. del 29/10/2014 di quantificazione del Fondo per l'anno **2014** per complessivi € **417.568,93**, di cui € **363.777,31** soggette al limite del tetto del salario accessorio ed €**53.791,62** non soggette al limite, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse stabili per € **297.617,84** e risorse variabili per € **119.951,09**), che non ha subito alcuna riduzione rispetto al 2010 ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010;

RICHIAMATA la D.D. 797 R.G. del 29/04/2015 e la D.D. 1804 R.G. del 08/10/2015, di costituzione, rispettivamente, delle risorse finanziarie decentrate stabili e variabili del Fondo per l'anno **2015**, nelle quali il fondo è stato quantificato , ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, così come integrato dalle disposizioni dei diversi CC.CC.NN.LL. successivamente sottoscritti ed applicabili nell'Ente in complessivi €**325.921,14**, di cui € **323.578,99** soggette al limite del tetto del salario accessorio ed € **2.342,15** non soggette al limite, come da prospetti ivi allegati che indicano le voci di costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse stabili per € **298.787,33** e risorse variabili per € **27.133,81**);

RILEVATO, per quanto sopra, che occorre procedere alla verifica del Fondo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell'anno 2015 e per gli anni successivi, fino al 2021 ed al relativo adeguamento alle risponderenze ed indicazioni messe a disposizione delle Amministrazioni Locali;

RICHIAMATA la D.D. 1980 R.G. del 13/11/2017 di rideterminazione, in ultimo, della costituzione complessiva, per l'anno **2016**, del Fondo Risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, è pari ad **€320.985,64**, di cui **€319.201,17** soggette al limite del tetto del salario accessorio ed **€ 1.784,47** non soggette al limite, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse stabili per **€293.391,32** e risorse variabili per **€ 27.594,32**);

RICHIAMATA la D.D. 2099 R.G. del 24/11/2017 di costituzione, in ultimo, per l'anno **2017**, del Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi **€ 319.201,17** interamente soggette al limite del tetto del salario accessorio, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse stabili per **€301.871,64** e risorse variabili per **€17.329,53** anzicchè **€33.078,99** in quanto ricondotte, con conseguente riduzione proporzionale dell'ammontare di ciascuna voce di salario prevista, nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il medesimo anno;

RICHIAMATA la D.D. 3054 R.G. del 18/12/2018 di costituzione complessiva, per l'anno **2018**, del Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, (inclusa la somma relativa all'incremento di cui all'art. 67, comma 2 lett. a) del C.C.N.L. 21/05/2018 pari ad **€13.062,40** posta nel fondo risorse 2018 ma a valere dall'anno 2019) in complessivi **€ 355.628,18**, di cui **€319.201,17** quantificati nel rispetto del limite del tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 36.427,01** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili per **€319.360,01** e risorse variabili per **€36.268,17**), oltre la somma complessiva di **€ 14.100,00** per risorse residue ex artt. 67, c. 1 e 2 CCNL 21/05/2018 e 17 c.5 CCNL 1998/2001;

RICHIAMATA la D.D. 840 R.G. del 06/05/2019 di costituzione complessiva, per l'anno **2019**, del Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi **€423.434,71** di cui **€313.388,30** quantificati nel rispetto del limite del tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 110.046,41** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili per **€319.538,52** e risorse variabili per **€ 103.896,19**);

RICHIAMATA la D.D. 1679 R.G. del 28/07/2020 della costituzione definitiva per l'anno **2020** del Fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 - Parte stabile e variabile, in complessivi **€445.888,99**, di cui **€319.201,17** quantificati nel rispetto del limite del tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 126.687,82** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili per **€ 322.274,98** e risorse variabili per **€ 123.614,01**);

RICHIAMATA la D.D. 828 R.G. del 30/03/2021 costituzione complessiva, per l'anno **2021**, del Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi **€472.997,10** di cui **€319.201,17** quantificati nel rispetto del limite del tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 153.795,93** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili per **€ 323.845,28** e risorse variabili per **€ 149.151,82**);

CONSIDERATO che necessita provvedere alla ricostituzione del fondo risorse decentrate per ciascuna delle annualità sopra indicate , tenuto conto delle disposizioni vigenti nel tempo in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

RITENUTO, per quanto sopra procedere, a modifica della D.D. 797 R.G. del 29/04/2015, a rideterminare la costituzione del **Fondo 2015**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€314.531,14**, di cui **€312.188,99** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€2.342,15** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato A al presente atto;

RITENUTO, per quanto sopra procedere, a modifica della D.D. 1980 R.G. del 13/11/2017, a rideterminare la costituzione del **Fondo 2016**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€309.595,64**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 1.784,47** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato A al presente atto;

RITENUTO, per quanto sopra procedere, a modifica della D.D. 2099 R.G. del 24/11/2017, a rideterminare la costituzione del **Fondo 2017**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€307.811,17**, interamente soggette al limite del tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno, come da prospetto allegato A al presente atto;

RITENUTO, per quanto sopra procedere, a modifica della D.D. 3054 R.G. del 18/12/2018, a rideterminare la costituzione del **Fondo 2018**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€344.238,18**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 36.427,01** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, oltre la somma complessiva di **€ 14.100,00** per risorse residue ex artt. 67, c. 1 e 2 CCNL 21/05/2018 e 17 c.5 CCNL 1998/2001, come da prospetto allegato B al presente atto;

RITENUTO, per quanto sopra procedere, a modifica della D.D. 840 R.G. del 06/05/2019, a rideterminare la costituzione del **Fondo 2019**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€412.044,71**, di cui **€301.998,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 110.046,41** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato B al presente atto;

RITENUTO, per quanto sopra procedere, a modifica della D.D. 1679 R.G. del 28/07/2020, a rideterminare la costituzione del **Fondo 2020**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€434.498,99**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 126.687,82** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato B al presente atto;

RITENUTO, per quanto sopra procedere, a modifica della D.D. 828 R.G. del 30/03/2021, a rideterminare la costituzione del **Fondo 2021**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€461.607,10**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 153.795,93** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato B al presente atto;

ATTESO che il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2015**, così come quantificato nell'allegato prospetto A, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2016**, così come quantificato nell'allegato prospetto A, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n.78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2017**, così come quantificato nell'allegato prospetto A, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2018**, così come quantificato nell'allegato prospetto B, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2019**, così come quantificato nell'allegato prospetto B, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2020**, così come quantificato nell'allegato prospetto B, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2021**, così come quantificato nell'allegato prospetto B, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO E RICHIAMATO il D.Lgs n. 165/2001 e più precisamente l'art. 40 "Contratti collettivi nazionali e integrativi";

RITENUTO, pertanto, per una corretta contabilizzazione dei fondi, di dover applicare, in autotutela, l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 affinché, nel medesimo arco temporale, venga disposto il recupero della somma complessiva da trattenere per riduzione permanente non conteggiata, perché basata sull'erroneo presupposto che il fondo del salario accessorio del 2014 non ha subito decurtazioni, rispetto al 2010, ex art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010, tralasciando di conteggiare i risparmi eseguiti sui fondi dal 2011 al 2012 pari a complessivi € 11.390,00 annuali, tramite applicazione di trattenute già a partire dalla sessione negoziale 2021 e successive, con quote annuali e per un numero massimo di annualità (2021-2026) corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;

DATO ATTO che il Fondo Risorse decentrate anno 2021, con il presente atto, è costituito e ridotto della 1^ rata annuale di trattenuta, giusto art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, come indicato dal prospetto allegato C al presente atto;

DATO ATTO di dover acquisire in merito il parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati;

DI RIDETERMINARE, a modifica ed in autotutela:

- la costituzione del **Fondo 2015**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€314.531,14**, di cui **€312.188,99** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€2.342,15** per risorse

non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato A al presente atto;

- la costituzione del **Fondo 2016**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€309.595,64**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 1.784,47** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato A al presente atto;
- la costituzione del **Fondo 2017**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€307.811,17**, interamente soggette al limite del tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno, come da prospetto allegato A al presente atto;
- la costituzione del **Fondo 2018**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€344.238,18**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 36.427,01** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato B al presente atto;
- la costituzione del **Fondo 2019**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€412.044,71**, di cui **€301.998,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 110.046,41** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato B al presente atto;
- la costituzione del **Fondo 2020**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€434.498,99**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 126.687,82** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato B al presente atto;
- la costituzione del **Fondo 2021**, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€461.607,10**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 153.795,93** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato B al presente atto;

DI DARE ATTO che il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2015**, così come quantificato nell'allegato prospetto A, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2016**, così come quantificato nell'allegato prospetto A, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n.78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2017**, così come quantificato nell'allegato prospetto A, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2018**, così come quantificato nell'allegato prospetto B, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2019**, così come quantificato nell'allegato prospetto B, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2020**, così come quantificato nell'allegato prospetto B, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno **2021**, così come quantificato nell'allegato prospetto B, viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DI APPLICARE, per una corretta contabilizzazione dei fondi, in autotutela, l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 e disporre che nel medesimo arco temporale, avvenga il recupero della somma complessiva da trattenere per riduzione permanente non conteggiata, perché basata sull'erroneo presupposto che il fondo del salario accessorio del 2014 non ha subito decurtazioni, rispetto al 2010, ex art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010, tralasciando di conteggiare i risparmi eseguiti sui fondi dal 2011 al 2012 pari a complessivi € 11.390,00 annuali, tramite applicazione di trattenute già a partire dalla sessione negoziale 2021 e successive, con quote annuali e per un numero massimo di annualità (2021-2026) corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;

DI DARE ATTO che il Fondo Risorse decentrate anno 2021, con il presente atto, è costituito e ridotto della 1^a rata annuale di trattenuta, giusto art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, come indicato dal prospetto allegato C al presente atto;

DI ACQUISIRE in merito il parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

DI DISPORRE la trasmissione della presente al Segretario Generale nella qualità di Presidente della Delegazione Trattante, alle OO.SS ed alle R.S.U.;

DI DISPORRE, altresì, la trasmissione della presente al Servizio finanziario per quanto di competenza.

Il Dirigente

*F.to Dott.ssa **CASTRO NATALINA***

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:

Melilli, Li

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

(Firmato elettronicamente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 14-10-2021 al 29-10-2021, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n. 3686

Li 30-10-2021

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° 3686

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 14-10-2021 al 29-10-2021 registrata al n.3686 Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li 30-10-2021

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio

Modifica costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa anni 2015 - 2016 - 2017

ALLEGATO A

DESCRIZIONE	2015	2016	2017
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	225.157,82	225.157,82	225.157,82
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	21.921,43	21.921,43	21.921,43
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	10.019,50	10.019,50	10.019,50
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) (NON RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' NEL 2007)			
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	-	-	-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N 14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	6.833,37	6.833,37	6.739,70
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)			
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	-	-	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	-	-	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	34.855,21	35.141,60	38.033,19
DECURTAZIONE ART. 1, C.226, LEGGE 208/2015 (comma abrogato dal d.lgs. 75/2017)		5.682,40	
DECURTAZIONE PERMANENTE DEL FONDO EX ART. 9 - C. 2-BIS D.L. 78/2010 (risparmi sui fondi dal 2011 al 2012)	11.390,00	11.390,00	11.390,00
TOTALE RISORSE STABILI	287.397,33	282.001,32	290.481,64

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽²⁾	-	-	-
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D LGS 446/1997)	12.434,00	12.434,00	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) ⁽³⁾	12.357,66	11.320,75	5.930,75
INCENTIVI TECNICI ART. 113 D LGS. 50/2016	-	2.055,10	11.398,78
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	-	-	-
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-	-	-
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) ⁽⁴⁾	-	-	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	-	-	-
Totale Risorse variabili soggette al limite	24.791,66	25.809,85	17.329,53

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-	-	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	-	-

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC 5-6, D.LGS. 163/2006)	2.342,15	1.784,47	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ⁽⁵⁾	-	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C 1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾	-	-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)			
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	2.342,15	1.784,47	-
TOTALE RISORSE VARIABILE	27.133,81	27.594,32	17.329,53
TOTALE ⁽⁷⁾	314.531,14	309.595,64	307.811,17

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO ⁽⁷⁾

312.188,99	307.811,17	307.811,17
------------	------------	------------

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 9, c.2 bis, DL 78/2010:

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio) ⁸		
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre) ⁸		
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA		
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE		
LIMITE 2010 ADEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI PERSONALE		

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 2-BIS DEL DL N. 78/2010

	11.390,00

di cui: per applicazione limite 2010

di cui: per riduzione limite a seguito della riduzione di personale

⁽¹⁾ Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

⁽²⁾ Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

⁽³⁾ Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

⁽⁴⁾ Compensi derivanti da cause con spese compensate.

⁽⁵⁾ Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.

⁽⁶⁾ Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 **ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997**, per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (Circ. RGS n. 12/2011 pag. 5, n. 16/2012 pag. 129, n. 21/2013 pag. 140).

⁽⁷⁾ I totali vanno adeguati al limite di cui all'art. 9, comma 2-bis applicando le riduzioni fondo di cui alla riga 46.

COMUNE DI MELILLI

ALLEGATO B

CALCOLO DEL FONDO 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - MODIFICA COSTITUZIONE

	RISORSE STABILI	2018	2019	2020	2021
Disposizione	Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo
	<i>RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018</i>	€ 307.970,01	€ 308.148,52	€ 310.884,98	€ 312.455,28
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018					
ARTICOLO 67, COMMA 1 L'IMPORTO CONSOLIDATO DESCRISCE L'APPLICAZIO NE DI TALE COMMA RESTA CONFERMATO CON LE STESSE	<i>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</i>	€ 301.871,64	€ 301.871,64	€ 301.871,64	€ 301.871,64
	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>	€ -	€ -	€ -	€ -

<p>LE CARATTERISTICHE PER L'ANNO SUCCESSIVO;</p>	<p><i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0.20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i></p>	<p>€ -</p>	<p>€ -</p>	<p>€ -</p>	<p>€ -</p>
<p>ARTICOLO 67, COMMA 2</p>	<p><i>L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 1 è STABILMENTE INCREMENTATO</i></p>	<p>€ 301.871,64</p>	<p>€ 301.871,64</p>	<p>€ 301.871,64</p>	<p>€ 301.871,64</p>
<p>ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A</p>	<p><i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i></p>	<p>€ 13.062,40</p>	<p>€ 13.062,40</p>	<p>€ 13.062,40</p>	<p>€ 13.062,40</p>
<p>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B</p>	<p><i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i></p>	<p>€ 4.425,97</p>	<p>€ 4.408,57</p>	<p>€ 3.670,00</p>	<p>€ 3.363,10</p>
<p>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C</p>	<p><i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i></p>	<p>€ -</p>	<p>€ 195,91</p>	<p>€ 3.670,94</p>	<p>€ 5.548,14</p>
<p>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D</p>	<p><i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i></p>	<p>€ -</p>	<p>€ -</p>	<p>€ -</p>	<p>€ -</p>

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<i>h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE RISORSE STABILI			€ 319.360,01	€ 319.538,52	€ 322.274,98	€ 323.845,28
	<i>RIDUZIONE PERMANENTE EX ART.9 C.2-BIS D.L. 78/2010 (RISPARMI ESEGUITI SUI FONDI ANNI 2011-2012)</i>		€ 11.390,00	€ 11.390,00	€ 11.390,00	€ 11.390,00
TOTALE RISORSE STABILI RIDOTTO			€ 307.970,01	€ 308.148,52	€ 310.884,98	€ 312.455,28

COMUNE DI MELILLI

RISORSE VARIABILI

2018

2019

2020

2021

Disposizione

Descrizione

Importo

Importo

Importo

Importo

RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018

€ 22.168,17

€ 103.896,19

€ 123.614,01

€ 149.151,82

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018

Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

ARTICOLO 67
COMMA 3 LETTERA
A

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;

€ -

€ -

€ -

€ -

ARTICOLO 67
COMMA 3 LETTERA
B

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

€ -

€ -

€ -

€ -

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;</i>		€ 30.259,39	€ 103.896,19	€ 121.276,17	€ 147.979,06
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	<i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>		€ -	€ -	€ 845,90	€ 1.172,76
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	<i>e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	<i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	<i>g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	<i>h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 (In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza)</i>	1,20%			€ 1.491,94	

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	<i>i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).</i>	€ 6.008,78			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	<i>j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	<i>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 36.268,17	€ 103.896,19	€ 123.614,01	€ 149.151,82
TOTALE GENERALE		€ 344.238,18	€ 412.044,71	€ 434.498,99	€ 461.607,10
	risorse residue art. 67, c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 19	€ 14.100,00			
	TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 68 COMMA 1 CCNL 21/05/2018	€ 358.338,18	€ 412.044,71	€ 434.498,99	€ 461.607,10

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ed in applicazione dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 - c.d. Decreto Crescita

	Totale generale fondo		€ 344.238,18	€ 412.044,71	€ 434.498,99	€ 461.607,10
	La dichiarazione congiunta n. 5: In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.					
	articolo 67 comma 2 lettera a		€ 13.062,40	€ 13.062,40	€ 13.062,40	€ 13.062,40
	articolo 67 comma 2 lettera b		€ 4.425,97	€ 4.408,57	€ 3.670,00	€ 3.363,10
	Totale		€ 17.488,37	€ 17.470,97	€ 16.732,40	€ 16.425,50
	risorse decentrate variabili per compensi ex art. 113 D.Lgs.50/2016 e incentivi IMU no		€ 18.938,64	€ 92.575,44	€ 109.955,42	€ 137.370,43
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2021					€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2020				€ 307.811,17	
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2019			€ 301.998,30		
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2018		€ 307.811,17			
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2017		€ 307.811,17			
<	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2016		€ 307.811,17			

COMUNE DI MELILLI

ALLEGATO C

CALCOLO DEL FONDO 2021

RISORSE STABILI

2021

Disposizione

Descrizione

Importo

RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018

€ 312.455,28

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

€ 301.871,64

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

€ -

ARTICOLO 67, COMMA 1
L'IMPORTO CONSOLIDATO CHE
SCATURISCE
DALL'APPLICAZIONE DI TALE
COMMA RESTA CONFERMATO
CON LE STESS
CARATTERISTICHE PER L'ANNO
SUCCESSIVO

	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2	L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 1 È STABILMENTE INCREMENTATO	€ 301.871,64
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 13.062,40
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	€ 3.363,10
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	€ 5.548,14
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€ -

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i>				€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>				€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;</i>				€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<i>h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)</i>				€ -
TOTALE RISORSE STABILI					€ 323.845,28
	<i>RIDUZIONE PERMANENTE EX ART.9 C.2-BIS D.L. 78/2010 (RISPARMI ESEGUITI SUI FONDI ANNI 2011-2012)</i>				€ 11.390,00
TOTALE RISORSE STABILI RIDOTTO					€ 312.455,28

COMUNE DI MELILLI**RISORSE VARIABILI**

Disposizione

Descrizione

Importo

RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018**€ 149.151,82****SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018****Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere
alimentabile, con importi variabili di anno in anno:**ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA
A*a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;*

€ -

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

€ -

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

€ 147.979,06

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	<i>i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).</i>				
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	<i>j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</i>				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	<i>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</i>				€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI					€ 149.151,82
TOTALE GENERALE					€ 461.607,10
risorse residue art. 67, c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 1998/2001					
TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 68 COMMA 1 CCNL 21/05/2018					€ 461.607,10

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ed in applicazione dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 - c.d. Decreto Crescita

	Totale generale fondo				€ 461.607,10
	A DETRARRE 1^ RATA SESSIONE NEGOZIALE ANNO 2021				€ 11.390,00
	Totale generale fondo				€ 450.217,10
	La dichiarazione congiunta n. 5: In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.				
	articolo 67 comma 2 lettera a	A			€ 13.062,40
	articolo 67 comma 2 lettera b	B			€ 3.363,10
	Totale	A+B			€ 16.425,50
	risorse decentrate variabili per compensi ex art. 113 D.Lgs.50/2016 e incentivi IMU non soggetti al limite				€ 137.370,43
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2021				€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2020				€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2019				€ 301.998,30
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2018				€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2017				€ 307.811,17
<	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2016				€ 307.811,17

